

bandiera francese. Esso, per la navigazione di lungo corso, per ogni 1,000 miglia e per ogni tonnellata di stazza lorda è fissato come segue:

a) pei piroscavi: lire 1.70 nel primo anno con riduzione, a partire dalla loro nazionalizzazione, di 4 centesimi all'anno durante il primo periodo di quattro anni; 8 centesimi durante il secondo e 16 centesimi durante il terzo periodo, rispettivamente di quattro anni. Pei piroscavi superiori alle 3,000 tonnellate, la quota iniziale del premio è ridotta di un centesimo per ogni 100 tonnellate eccedenti le 3,000, senza che la quota iniziale possa scendere al di sotto di lire 1.50 sino a 7,000 tonnellate. Il premio pei vapori eccedenti le 7,000 tonnellate è quello cui ha diritto un vapore di 7,000 tonnellate.

b) Pei velieri: lire 1.70 nel primo anno, con riduzione, a partire dalla loro nazionalizzazione, di due centesimi all'anno durante il primo periodo di quattro anni; 4 centesimi e 8 centesimi rispettivamente durante il secondo e terzo periodo, ambedue pure di quattro anni ognuno. Pei velieri eccedenti le 600 tonnellate, la quota iniziale del premio è ridotta di 10 centesimi per ogni 100 tonnellate eccedenti le 600 sino a 1,000 tonnellate. I velieri di tonnellaggio superiore alle 1,000 tonnellate godono il premio fissato per quest'ultimo tonnellaggio.

Il compenso d'armamento è concesso a tutti i piroscavi in ferro od acciaio, di costruzione straniera, armati sotto bandiera nazionale, di tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza lorda, nella misura seguente per ogni giornata di armamento effettivo e per ogni tonnellata di stazza lorda:

5 centesimi	fino alle 2,000 tonnellate
4 »	dalle 2,000 alle 3,000 tonnellate
3 "	3,000 " 4,000 "
2 "	4,000 tonnellate in su.

Le giornate d'armamento effettivo compensate non potranno superare le 300 per ogni anno.